

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Landgericht Wiesbaden (Germania) il 29 aprile 2013 —  
Stefan Fahnenbrock/Repubblica ellenica**

(Causa C-226/13)

(2013/C 215/05)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Wiesbaden

**Parti**

*Ricorrente:* Stefan Fahnenbrock

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un ricorso con cui un acquirente di obbligazioni emesse dalla convenuta, custodite nel deposito titoli del ricorrente presso la S Broker AG & Co. KG e relativamente alle quali il ricorrente non aveva accettato l'offerta di scambio effettuata dalla convenuta alla fine del febbraio 2012, chiede il risarcimento del danno pari alla differenza di valore riferita allo scambio delle sue obbligazioni ciononostante effettuato nel marzo 2012 e per lui economicamente svantaggioso, debba essere considerato come «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 324, pag. 79.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Landgericht Wiesbaden (Germania) il 2 maggio 2013 —  
Holger Priestoph e a./Repubblica ellenica**

(Causa C-245/13)

(2013/C 215/06)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Wiesbaden

**Parti**

*Ricorrenti:* Holger Priestoph, Matteo Antonio Priestoph, Pia Antonia Priestoph

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione [negli Stati membri] degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [(notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio] <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un ricorso con cui acquirenti di obbligazioni emesse dalla convenuta, custodite nel deposito titoli dei ricorrenti presso la S Broker AG & Co. KG e relativamente alle quali i ricorrenti non avevano accettato l'offerta di scambio effettuata dalla convenuta alla fine del febbraio 2012, chiedono il risarcimento del danno pari alla differenza di valore riferita allo scambio delle loro obbligazioni ciononostante effettuato nel marzo 2012 e per essi economicamente svantaggioso, debba essere considerato come «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento.

<sup>(1)</sup> GU L 324, pag. 79.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal  
Landgerichts Wiesbaden (Germania) il 3 maggio 2013 —  
Rudolf Reznicek/Repubblica ellenica**

(Causa C-247/13)

(2013/C 215/07)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landgericht Wiesbaden

**Parti**

*Ricorrente:* Rudolf Reznicek

*Convenuta:* Repubblica ellenica

**Questione pregiudiziale**

Se l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione [negli Stati membri] degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale [(notificazione o comunicazione degli atti) e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio] <sup>(1)</sup>, debba essere interpretato nel senso che un ricorso con cui un acquirente di obbligazioni emesse dalla convenuta, custodite nel deposito titoli del ricorrente presso la Gries und Heissel Bankiers AG e relativamente

alle quali il ricorrente non aveva accettato l'offerta di scambio effettuata dalla convenuta alla fine del febbraio 2012, chiede il risarcimento del danno pari alla differenza di valore [Or. 2] riferita allo scambio delle sue obbligazioni ciononostante effettuato nel marzo 2012 e per lui economicamente svantaggioso, debba essere considerato come «materia civile o commerciale» ai sensi del regolamento.

(<sup>1</sup>) GU L 324, pag. 79.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varas Cíveis de Lisboa (Portogallo) il 13 maggio 2013 — Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda/Instituto da Segurança Social, IP**

(Causa C-258/13)

(2013/C 215/08)

*Lingua processuale: il portoghese*

#### Giudice del rinvio

Varas Cíveis de Lisboa

#### Parti

*Ricorrente:* Sociedade Agrícola e Imobiliária da Quinta de S. Paio, Lda

*Convenuto:* Instituto da Segurança Social, IP

#### Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (<sup>1</sup>), che sancisce il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva, osti all'esistenza di una normativa nazionale che esclude le persone giuridiche aventi scopo di lucro dal beneficio del gratuito patrocinio.

Se l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva è garantito qualora il diritto interno dello Stato membro, pur escludendo le persone giuridiche aventi scopo di lucro dal beneficio del gratuito patrocinio, conceda automaticamente alle medesime l'esenzione dalle spese relative all'azione giudiziaria in caso di insolvenza o di ristrutturazione di impresa.

(<sup>1</sup>) GU 2000, C 364, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Rüsselsheim (Germania) il 14 maggio 2013 — Ekkehard Aleweld/Condor Flugdienst GmbH**

(Causa C-262/13)

(2013/C 215/09)

*Lingua processuale: il tedesco*

#### Giudice del rinvio

Amtsgericht Rüsselsheim

#### Parti

*Ricorrente:* Ekkehard Aleweld

*Convenuta:* Condor Flugdienst GmbH

#### Questioni pregiudiziali

- 1) Se sussista il diritto a compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (<sup>1</sup>) anche qualora la partenza del volo prenotato sia ritardata di più di 3 ore e il passeggero modifichi la propria prenotazione con un'altra compagnia aerea e, pertanto, il ritardo all'arrivo del volo originario sia ridotto considerevolmente, giungendo comunque sia il volo originario che quello sostitutivo alla destinazione originaria con un ritardo ben superiore a 3 ore.
- 2) In caso di risposta affermativa alla questione sub 1), se al riguardo sia determinante che il termine di 5 ore di cui all'articolo 6, paragrafo 1, punto iii), sia decorso o meno ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.
- 3) Se abbia un'incidenza il fatto che la modifica della prenotazione sia stata effettuata autonomamente dal passeggero o con l'aiuto della convenuta.

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).